

tamente discutere, per ragioni di parità di trattamento dei cittadini nel concorso dei pubblici tributi, la legge sulla riscossione delle imposte dirette, della quale si deve oggi cominciare la discussione, e che deve considerarsi ormai come il migliore e più efficace fra i provvedimenti finanziari.

È superfluo che io preghi la Camera perchè si dichiari l'urgenza di questa petizione, dacchè la Camera, coll'aver posto all'ordine del giorno questo progetto di legge, mostra di comprenderne e l'urgenza e l'importanza. Io propongo adunque che questa petizione sia rinviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge intorno alla riscossione delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Onorevole Fano, io sono lieto che il desiderio espresso da lei e da coloro che hanno sottoscritto la petizione si trovi già fin d'ora appagato, in quanto che questo progetto di legge è già posto per oggi all'ordine del giorno.

(I deputati Jacampo e Bertani prestano giuramento.)

Il deputato Chiaradia, per ragioni di famiglia chiede un congedo di otto giorni.

(È accordato.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE PER DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI ARRETRATI DEL DAZIO CONSUMO, E IMMEDIATA VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lancia di Brolo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LANCIA DI BROLO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, modificato dal Senato del regno, riguardo al pagamento degli arretrati del dazio-consumo dovuto dai comuni. (V. Stampato n° 71-71 bis C).

SELLA, ministro per le finanze. Prego la Camera a voler passare immediatamente alla discussione di questa legge, la quale è urgentissima e che del resto pare non debba dar luogo ad osservazioni, essendosene già la Camera occupata.

PRESIDENTE. La relazione su questo disegno di legge fu già distribuita sino da ieri; le variazioni introdotte dal Senato sono di poco momento; quindi, se non vi sono opposizioni, riterrò che sia accettata la proposta dell'onorevole ministro delle finanze, che cioè la Camera addivenga immediatamente alla discussione di questo schema di legge.

Non credo che la Camera intenda che io dia lettura di questo progetto, poichè è uguale a quello che fu già da essa votato, meno una lieve modificazione fatta all'articolo 8. (*Segni di assenso*)

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. È convalidato il reale decreto 19 febbraio 1871, n° 73.

« Art. 2. È prorogato sino a tutto aprile del corrente anno il termine di che è cenno all'articolo 1 del regio decreto sopra citato.

« Art. 3. In pagamento delle somme dovute dai comuni allo Stato pel debito di canone di dazio-consumo per l'anno 1870 e precedenti, non stato prorogato per legge e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni dei comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati.

« Art. 4. Il debito di ciascun comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1° gennaio 1871, sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato.

« Le delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopra dette due imposte per l'anno 1870.

« La scadenza di ciascuna delegazione coinciderà all'epoca dell'ultimo versamento che l'esattore dovrà fare per le imposte dell'anno rispettivo.

« Art. 5. Il comune, nel deliberare sull'emissione delle delegazioni, dovrà pur deliberare per tutti gli anni in cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

« La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendano le delegazioni, a meno che il comune non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

« Art. 6. Le somme riscosse a titolo di sovrimposte comunali saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate nelle casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali e fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte comunali di cui all'articolo 5, nè alcuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il comune.

« Le sovrimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finchè queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale, sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato.

« Art. 7. L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali destinate all'estinzione delle delegazioni, sia esso governativo o comunale, è responsabile personalmente dell'esecuzione del precedente articolo, e non può coi proventi delle sovrimposte delegate fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.